



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 20 del 05/07/2023

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PIAZZA LIORI

IL SINDACO

PREMESSO che i lavori di rifacimento della Piazza Liori sono stati ultimati, che la Piazza quale luogo aperto al pubblico consente alla collettività di svolgere al suo interno diverse attività che necessitano di essere disciplinate;

CONSIDERATO che questa è luogo di incontro e di svago per diverse categorie di utenti, di diverse fasce di età;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare l'utilizzo della Piazza indicando le regole di comportamento del pubblico che vi accede, che dovrà essere improntato in particolare sul rispetto delle persone e dell'ambiente per assicurare la tranquillità e la sicurezza di coloro che intendono beneficiare della Piazza;

CONSIDERATA la necessità di dover disciplinare la sua fruizione con delle limitazioni, volte a tutelare e salvaguardare gli arredi contenuti e l'incolumità dei frequentatori;

CONSIDERATO inoltre che alcune tipologie di giochi collettivi e individuali possono arrecare disturbo, mettere in pericolo l'incolumità delle persone o danneggiare i manufatti pubblici;

VISTI l'articolo 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

VISTO l'art. 16 e 17 delle L. n. 689/1981;

VISTO l'art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico delle norme in materia di Ambiente;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, nella Piazza Liori vieta di porre in essere qualsiasi comportamento ritenuto pregiudizievole del decoro e pericoloso per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico.

1. è vietato utilizzare in modo non adeguato le panchine e il muraglione dell'edificio ivi presente;
2. non è consentito calpestare o sdraiarsi sul manto erboso o bivaccare all'interno della Piazza stessa.
3. non sono ammessi giochi collettivi o individuali, come palla o pallone, friesbee o similari, il cui uso può arrecare disturbo o danno alle persone o beni pubblici.
Sono esclusi dal dispositivo della presente ordinanza i giochi effettuati dai bambini di età inferiore ai sei anni accompagnati dai genitori o da coloro che ne esercitano la vigilanza. Gli attrezzi o giochi in uso a bambini di questa fascia di età sono per peso e consistenza sono oggettivamente inefficaci a produrre danno a persone o cose.
4. È consentito poter consumare alimenti all'interno della Piazza nella forma di cibo da strada con l'accortezza di conferire gli eventuali rifiuti nelle apposite aree di raccolta.



5. è fatto divieto di accedere e transitare all'interno della Piazza Liori con qualsiasi tipologia di veicolo, inclusi monopattini (elettrici e non), velocipedi e pattini a rotelle. Sono esclusi dal dispositivo della presente ordinanza le carrozzine e scooter elettrici a servizio delle persone disabili e i velocipedi in uso ai bambini di età inferiore ai sei anni.

6. i proprietari di animali potranno accedere alla Piazza Liori purchè muniti di raccoglitori delle deiezioni solide al fine di conferirli negli apposti cestini di raccolta mentre le deiezioni liquide, dovranno essere rimosse con l'acqua, così come specificato da apposita Ordinanza.

7. L'accesso alla piazza è consentito ai soli residenti in possesso di accesso carrabile, mezzi di soccorso quali ambulanze, alle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, operatori della Protezione Civile e addetti alle manutenzioni.

8. I residenti avranno cura di riposizionare l'elemento di chiusura dei varchi, accedendo alla via con un'andatura congrua alla circolazione pedonale.

Tutte le norme sopra citate verranno esplicitate con apposita cartellonistica nei punti di accesso alla Piazza.

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente Ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'Art. 7 bis, commi 1 e 1 bis del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689 del 24/11/1981, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 ovvero il doppio del minimo.

È fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall' art. 13 della legge 689/1981.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono i incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, lì 05/07/2023

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau